

UFFICIO AFFARI GENERALI

IL RETTORE

- VISTO l'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) E L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI NEL PERIODO 2022/2025, promosso dalla Regione Campania con il DGR n. 272 del 22/06/2021 ed il DGR n. 404 del 22/09/2021 ed emanato con Decreto Dirigenziale n.505 del 01/10/21;
- VISTO l'art. 5 (Soggetti ammessi a partecipare) dello stesso Avviso, il quale prevede che:
“Gli Istituti tecnici Superiori si costituiscono come Fondazioni di partecipazione i cui soggetti fondatori, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
- *un Istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della L. 40/2007 e s.m.i, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella Area Vasta/Città Metropolitana/provincia, sede della fondazione;*
- *un Ente di formazione professionale, accreditato per la formazione da Regione Campania;*
- *un'Impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore;*
- *un Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;*
- *un Ente Locale (Comune, Città metropolitana, comunità montana, ...) ...”;*
- VISTA la nota PG 83370 del 06/07/22 del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Telecomunicazioni con cui è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale Palmieri Rampone Polo di Benevento al suddetto Dipartimento di aderire alla candidatura, promossa dal medesimo Istituto, per la costituzione di una Fondazione ITS per l'area Tecnologica “Tecnologie dell'informazione e della comunicazione”- Ambito “Architettura e infrastrutture per i sistemi di comunicazione”;
- VISTA la bozza dello **statuto** della Fondazione, ricevuta dal Dipartimento con la medesima mail e redatto secondo lo schema previsto dal DPCM del 2008 e del quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:
- Ai sensi dell'art.1 *«E' costituita la Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - ICT CAMPUS ITS Academy” - con sede legale in Benevento, alla Via Calandra n.4 (...).»;*
- Ai sensi dell'art. 4 *«Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa eventualmente acquisiti; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del*

patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.»;

- Ai sensi dell'art. 5, il Fondo di Gestione risulta composto «da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, di cui al precedente articolo 4; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici; le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Concorrono al fondo, stabilmente, le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a valere sul fondo di cui alla legge 27/12/2006 n°296 art.1 comma 875 per il finanziamento dei piani triennali e quelle del cofinanziamento della Regione Campania, come previsto dal DPCM 25/01/2008.»;

- Ai sensi dell'art. 6 «L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo o in caso di necessità entro giugno, il conto consuntivo di quello decorso. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in ordine di priorità: 1) per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, 2) per la quota eccedente le necessità di cui al punto 1) per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge»;

- Tra gli Organi della Fondazione, l'art 10 disciplina il Consiglio di Indirizzo che rappresenta «(...) l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica per tre anni. (...)»

- A norma dell'art. 16 «Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e

dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo componente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettono gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, dei cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice civile»;

VISTO il Decreto n. 60 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione ha approvato la partecipazione alla costituzione della Fondazione ITS per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - ICT CAMPUS ITS Academy, proposta dall'Istituto summenzionato;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Miur n. 713 del 16 settembre 2016 che dispone: «*La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente*».

VISTO l'art. 10, co. 2, dello statuto della Fondazione sopra citato;
RITENUTO di dover individuare nel Prof. Marcello Cinque il rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Indirizzo della costituenda Fondazione;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.283 del 10/06/22 con cui è stata approvata la candidatura idonea e finanziabile del Progetto proposto dell'Istituto Superiore "Palmieri Rampone Polo" nelle cui *Premesse* viene precisato che «*...l'Istituto Scolastico proponente la candidatura (...) dovrà costituire la Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed avviare entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura*»;

VISTA la medesima nota di trasmissione del 06/07, con cui il Direttore del Dipartimento precisa quanto segue: «*Si comunica che la partecipazione alla suddetta fondazione non comporta per la costituzione del fondo di dotazione oneri a carico dell'Ateneo*» e la comunicazione inoltrata dal Dipartimento in data 06/07/2022 dalla quale si apprende che la data della stipula è prevista per l'8 luglio p.v.;

CONSIDERATO che non sono previste riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in tempo utile;
RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza al fine di consentire la stipula dell'atto costitutivo della Fondazione;
VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art.1 - E' autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituzione della Fondazione ITS per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - ICT CAMPUS - ITS Academy.

Art.2 - E' approvato il testo dello Statuto della predetta Fondazione, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art. 3 – E' nominato il Professore Marcello Cinque quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

Art.4 - Il Rettore ha ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell'allegato testo di Statuto, purché più favorevoli per l'Ateneo.

Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
MATTEO LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott.ssa Luciana Mazzarella*

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
“ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE -
ICT CAMPUS – ITS Academy”**

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata “**Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - ICT CAMPUS ITS Academy**” - con sede legale in Benevento, alla Via Calandra n.4.

La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori di interesse;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, istituire premi e borse di studio, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
- promuovere azioni di creazione e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione di percorsi formativi all'estero e scambi formativi con pari istituzioni straniere, con il coinvolgimento degli attori e delle eccellenze operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- sviluppare attività di ricerca tecnologica, scientifica ed economica;
- erogare percorsi di formazione continua nei settori delle alte specializzazioni professionali e tecnologiche;
- erogare percorsi di Alta Formazione nelle aree Tecnologiche di riferimento anche in collegamento con il mondo accademico nazionale e internazionale;
- contribuire alla progettazione e alla realizzazione di azioni di sviluppo territoriale nell'ambito del settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti
- in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo
- di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, indicati nell'atto costitutivo che hanno promosso la Fondazione.

Dati dei partner:

Istituto Palmieri - Rampone - Polo (proponente)
IIS M. Hack
IIS Carafa Giustiniani
Liceo Statale Galileo Galilei
La Tecnica S.r.l.
Clara S.c.a.r.l.
Isco S.r.l.
PSB S.r.l.
LINEAR IT S.p.A.
HS COMPANY S.r.l.
MICROGAME S.p.A.
EUREKA SISTEMI ED AUTOMAZIONE SRL
SANNIOMATICA SRL
Cybertech Srl
Beta 8.0 Technology S.r.l.
Tyche S.r.l.
EASYCLOUD S.r.l.
DISTRETTO Agroalimentare di qualità della provincia di Benevento soc. cons. a.r.l.
COOPERATIVA LA GUARDIENSE
FOS S.p.A.
DONEXIT S.r.l.
DEDAGROUP Public Services S.r.l.
Bit4id S.r.l.
Converger S.r.l.
SONTED S.r.l.
NEW SOLUTION ENTERPRISE S.r.l.
MAPSAT TELERILEVAMENTO EUROMEDITERRANEO S.r.l.
TIM S.p.A.
Jirama S.r.l.
Gematica S.r.l.
CERICT
olivetti S.p.A.
Telecom Italia Sparkle S.p.A.
Telsy S.p.A.
NOOVLE S.p.A.
COMUNE DI BENEVENTO
CLAAI BENEVENTO
CONFINDUSTRIA Benevento
CAMPANIA DIGITAL INNOVATION HUB
Consorzio MEDITECH- MEDITERRANEAN COMPETENCE CENTRE FOR INNOVATION

UNISA - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
UNISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI MANAGEMENT INNOVATION SYSTEMS
UNISA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
UNISA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E MAT APPLICATA
UNINA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA ELETTRICA E TECNICLOGIE INFORMAZIONE
UNISANNIO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
VANVITELLI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UNIVERSITA' PARTENOPHE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIA
UNIVERSITA' PARTENOPHE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASSOCIAZIONE FUTURIDEA

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva

- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto di istruzione superiore "Plamieri, Rampone, Polo" che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale Comune di Benevento, socio fondatore, fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre

al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.